

Alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Oggetto: Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ai sensi dell'art. 2, commi 475 e ss. della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni e integrazioni e del D.M. 21 giugno 2010, n. 132, così come integrato dal D.M. 22 febbraio 2013, n.37 e successive modifiche del DL n. 9 del 2 marzo 2020, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 n. 27, del DL dell'8 aprile 2020 n. 23 convertito con modifiche nella legge del 05 giugno 2020 n. 40, del DM 25 marzo 2020

Mutuo n. \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_<sup>[1]</sup>  
Cognome Nome

e il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Cognome Nome

in seguito anche definito/i "Parte Mutuataria"

Con riferimento al modulo sospensione rate mutuo prima casa del MEF contenente la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sottoscritta in data odierna con la quale viene richiesto l'intervento del Fondo di solidarietà in oggetto, con **conseguente sospensione del pagamento dell'intera rata del mutuo** per un periodo pari a \_\_\_\_\_ mesi <sup>[2]</sup>,

#### PRENDE ATTO CHE

- 1) Qualora sia già in corso una sospensione del pagamento delle rate del mutuo sarà necessario interromperla per poter accedere alla sospensione prevista dal Fondo. In caso di sospensioni concesse autonomamente dalla banca l'interruzione verrà fatta in automatico dalla banca stessa. Per le altre tipologie di sospensioni, ad esempio quelle ex lege, la Parte Mutuataria deve richiedere l'interruzione della sospensione in corso contattando una Filiale della Banca e poi presentare la richiesta di sospensione relativa al Fondo di solidarietà. In questi casi, non essendo decorsi 3 mesi di regolare ammortamento, la durata della sospensione sarà decurtata del periodo di sospensione già usufruito per le sospensioni ex lege.
- 2) In caso di accoglimento della richiesta di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo rimarrà sospeso sia per la quota capitale che interessi per il periodo richiesto.  
Il rimborso del mutuo riprenderà col pagamento delle rate, composte di capitali e interessi, dopo il periodo di sospensione, con la periodicità stabilita in contratto e conseguente traslazione del piano di ammortamento senza che la Banca sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta al riguardo.
- 3) In conseguenza di quanto sopra riportato, la durata dell'ammortamento sarà prorogata di un periodo pari a quello richiesto.  
Qualora siano presenti delle rate scadute e non pagate da non oltre 90 giorni consecutivi alla data della presentazione della presente richiesta tali rate saranno incluse nel periodo di sospensione richiesto. Su tali rate impagate e sospese non si applicano gli interessi di mora <sup>[3]</sup>.
- 4) La banca acquisita la documentazione di richiesta prevista procede a un controllo in ordine alla completezza e regolarità formale della stessa e provvede ad attivare la sospensione a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta (in caso di mutui in arretrato nella sospensione saranno ricomprese anche tali rate

<sup>[1]</sup> Indicare tutti gli intestatari del mutuo (sia i mutuatari in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione, sia i mutuatari cointestatari che non sono in possesso dei suddetti requisiti).

<sup>[2]</sup> Indicare il periodo di sospensione scelto dalla Parte Mutuataria che per gli eventi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi è diversificato in base alla durata della riduzione o sospensione prevista (la sospensione non potrà mai essere superiore a 18 mesi)

<sup>[3]</sup> La richiesta può essere presentata solo nel caso in cui le rate siano scadute e impagate da non oltre 90 giorni consecutivi alla data di presentazione della richiesta.

purchè l'arretrato non sia superiore a 90 giorni consecutivi alla data di richiesta) e a inviarla a Consap, entro 10 giorni solari consecutivi dalla ricezione della richiesta corredata della documentazione prevista.

Consap entro 20 giorni solari consecutivi dalla ricezione della richiesta completa della documentazione comunicherà alla Banca l'esito dell'istruttoria fornendo l'eventuale diniego alla sospensione. Qualora decorsi i 20 giorni previsti non pervenga alla banca il diniego di Consap la richiesta si riterrà comunque accolta.

Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del riscontro di Consap, o dallo scadere del termine di 20 giorni di cui al precedente paragrafo, la Banca comunica al Cliente l'esito mediante apposita comunicazione tramite mail all'indirizzo da cui è pervenuta la richiesta di sospensione.

**In caso di diniego di Consap la sospensione già attivata sarà annullata e sarà riavviato l'ammortamento** del mutuo a decorrere dalla prima rata che era stata oggetto di sospensione (in caso di mutui in arretrato sono ricomprese anche tali rate che risulteranno pertanto scadute e non pagate).

Tale iter, modificato dall'art. 12 della legge n. 40 del 5.06.2020 sarà valido fino al 31.12.2020.

5) **Nel periodo di sospensione sul debito residuo matureranno interessi calcolati al tasso indicato in contratto e con le modalità ivi previste.**

Il Fondo di solidarietà corrisponderà alla Banca il 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione e calcolati sul debito residuo alla data di decorrenza della sospensione, applicando il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

La quota di tali interessi non rimborsata dal Fondo di solidarietà alla Banca sarà corrisposta dalla Parte Mutuataria. Ulteriori dettagli circa le modalità di calcolo di rimborso del 50% a carico del Fondo sono definite da Consap e reperibili sul sito di Consap.

Tale rimborso avverrà, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla rata, scadente dopo il periodo di sospensione, immediatamente successiva alla ricezione da parte della Banca del rimborso dal Fondo di solidarietà, in quote di uguale importo, aggiuntive alle rate stesse e per una durata pari alla durata residua del finanziamento.

6) È fatta salva la facoltà per la Parte Mutuataria di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del mutuo anche prima dello scadere del periodo di sospensione convenuto. A tal fine la Parte Mutuataria dovrà formulare richiesta scritta alla Banca scaricando lo specifico modulo di interruzione da inviare compilato e sottoscritto alla casella mail [sospensioni.fondosolidarieta@intesasanpaolo.com](mailto:sospensioni.fondosolidarieta@intesasanpaolo.com), inserendo nell'oggetto dell'email "Sospensione Fondo di solidarietà per la prima casa – interruzione sospensione". Il modulo può essere richiesto e inviato anche tramite la Filiale. Di norma, la Banca provvederà all'addebito delle rate a partire dalla prima scadenza utile, se la richiesta perviene entro il giorno 15 del mese lavorativo antecedente la scadenza della rata.

7) Restano ferme tutte le altre pattuizioni e condizioni che regolano il mutuo. Si rinuncia a richiedere l'annotamento, a margine dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, delle variazioni pattuite con il presente atto.

8) Le pattuizioni relative alla sospensione non costituiscono novazione delle obbligazioni originarie.

9) Nel caso in cui il Fondo di solidarietà dovesse revocare l'agevolazione durante il periodo di sospensione del pagamento delle rate del mutuo, e comunque anteriormente alla ricezione da parte della Banca degli oneri finanziari rimborsati dal Fondo di solidarietà, la Parte Mutuataria decadrà dal beneficio della sospensione delle rate con conseguente addebito delle rate non corrisposte e dei relativi interessi di mora calcolati nella misura e secondo le modalità stabilite nel contratto di mutuo.

Nel caso in cui il Fondo di solidarietà dovesse revocare l'agevolazione successivamente al periodo di sospensione del pagamento delle rate del mutuo, la Parte Mutuataria beneficiaria dell'agevolazione dovrà rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta dal Fondo alla Banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati" oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

10) La sospensione del pagamento delle rate viene meno in caso di accollo del mutuo.

11) La richiesta di sospensione non può essere presentata qualora sia presente una assicurazione stipulata a copertura del rischio che si verificano gli eventi di cui al comma 479 dell'art. 2 della legge 244/2007, e garantisca il rimborso degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

La Parte Mutuataria si impegna a comunicare l'esito della richiesta di sospensione ai garanti e/o ai terzi datori di ipoteca.

La predetta comunicazione dovrà essere resa dalla Parte Mutuataria sia nel caso in cui .la stessa abbia sottoscritto la domanda di sospensione in nome e per conto dei citati garanti/datori di ipoteca sia nel caso in cui questi ultimi abbiano sottoscritto autonomamente la domanda.

I Garanti/ Terzi Datori di Ipoteca prendono atto ed accettano che l'accettazione o il diniego della domanda gli saranno comunicati dalla Parte Mutuataria.

La Parte Mutuataria

---

---

I Garanti/terzi datori di ipoteca:

\_\_\_\_\_ in qualità di terzo datore di ipoteca

\_\_\_\_\_ in qualità di garante/fideiussore

*[Campo da firmare solo qualora uno o più cointestatari e/o garanti e/o terzi datori di ipoteca terzi garanti o terzi datori di ipoteca (o eredi subentrati quali cointestatari del mutuo) siano impossibilitati a sottoscrivere il presente modulo],*

Il mutuatario dichiara sotto la propria responsabilità di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti e/o terzi datori di ipoteca, in quanto impossibilitati a sottoscrivere il presente modulo per ragioni collegate all'emergenza COVID 19, e che i medesimi acconsentono alla sospensione.

Firma del mutuatario

---